



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 13/2021

Oggetto: PARERE SU QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021 - DETERMINAZIONE DEL FONDO

Il sottoscritto Dott. Ermanno Garola, Revisore Unico del Comune di Riva presso Chieri, nominato con delibera n. 22 del 30/04/2021;

Preso atto

che il Comune di Riva presso Chieri ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2018;

che il Comune di Riva presso Chieri ha rispettato il Patto di Stabilità per l'anno 2015;

Visti

l'art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente;

la determinazione n. 126 del 09/06/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016;

l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, il quale dispone che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018;

l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2021, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

il bilancio per l'esercizio in corso;

Rilevato

che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018, come precisato dal D.P.C.M. 17/03/2020;

Considerata l'esigenza

di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2021 agli utilizzi previsti dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di Euro 87.481,75 così come risulta dal prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione;

Verificato

che lo stesso rispetta il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021-2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e s.m.i.);

che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2021, calcolate ai sensi dell'art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro 87.481,75, come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Conseguentemente Esprime

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale.

Rivoli, lì 21 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE



Dott. Ermanno Garola